

(N. 1872-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1957 (V. Stampato N. 2459)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 FEBBRAIO 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1957

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1°) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2°) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3°) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

---

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame, recante ratifica ed esecuzione degli Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954, già ottenne l'approvazione della Camera dei deputati. Trattasi di due distinte convenzioni e di un protocollo addizionale alla seconda di esse; la prima, relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; la seconda, recante facilitazioni doganali in favore del turismo; il Protocollo addizionale facilita l'importazione di documenti e di materiale vario di propaganda turistica. Con questi atti, stipulati in sede O.N.U., vengono integrate ed estese su piano mondiale facilitazioni già in atto fra alcuni Stati europei in virtù di un accordo firmato il 16 giugno 1949 e dal nostro Paese ratificato e reso esecutivo con legge del 30 luglio 1952, n. 1747 (accordo col quale si diede applicazione provvisoria ai progetti elaborati, per incarico della O.N.U. medesima ma su piano strettamente regionale, dalla Commissione economica per la Europa).

La prima delle convenzioni in oggetto consta di 44 articoli. Essa contempla gli autoveicoli (comprendendo nella denominazione i rimorchi e i motocicli) destinati ad uso privato per il trasporto di persone, sia a scopo turistico sia a scopo professionale. La loro temporanea importazione in franchigia è concessa soltanto a persone che abbiano la loro normale residenza fuori del territorio di importazione. Segue la disciplina della ammissione in franchigia dei carburanti contenuti in serbatoi normali e quella, temporanea e con garanzia dei relativi diritti doganali, di pezzi di ricambio importati contemporaneamente ed anche successivamente, per la riparazione dell'autoveicolo e del motociclo. I titoli dell'importazione temporanea devono essere rilasciati dalle associazioni a ciò abilitate; la loro validità massima è fissata ad un anno; al *carnet de passage en douane* e al « trittico » è stato assimilato, su richiesta della nostra delegazione e di quella francese, il « dittico » già in uso per il transito tra l'Italia e la Francia; il che porta a notevoli vantaggi di semplificazione procedurale.

Al fine di evitare abusi, su richiesta particolare della nostra Delegazione, sono state fissate speciali condizioni per gli autoveicoli no-

leggiati, quali: l'intestazione del titolo al nome del locatario, la facoltà di esigere la presenza del titolare del documento all'atto della importazione del veicolo e a quello della sua riesportazione nel caso che il titolare riparta, anche se non sia scaduto il termine di validità del titolo. Altre norme disciplinano la regolarizzazione e il rinnovo dei titoli, nonché lo svincolo delle garanzie prestate. Qualche riserva è stata formulata da parte delle Delegazioni dell'Uruguay, del Messico e dell'Australia circa la temporanea importazione dei pezzi di ricambio successiva all'introduzione del veicolo; peraltro il principio della reciprocità affermato con un atto finale della Conferenza pone tutti i contraenti in condizioni di parità.

La seconda Convenzione in esame, relativa alle facilitazioni doganali in favore del turismo, consta di 25 articoli. È definito « turista » la persona che entra nel territorio di uno Stato diverso da quello della sua abituale residenza, per soggiornarvi non meno di 24 ore e non più di sei mesi per anno. Al turista sono accordati tre ordini di agevolazioni:

1) l'ammissione in franchigia, ma con obbligo di riesportazione, degli effetti personali, allo scopo tassativamente elencati all'articolo 2;

2) l'importazione in esenzione di imposte e tasse di piccoli quantitativi di tabacco, vino, alcoolici e profumi portati dal turista o introdotti nel suo bagaglio, per consumo personale;

3) libero transito, per un valore totale di 50 dollari U.S.A., di *souvenirs de voyage* non destinati a fini commerciali, e la libera esportazione in completa esenzione di diritti, restrizioni economiche e formalità valutarie, di *souvenirs de voyage* acquistati nel paese, per un ammontare non superiore a 100 \$ U.S.A.

Il Protocollo addizionale a questa seconda Convenzione consta di 19 articoli e contempla l'importazione di documenti e di materiali di propaganda turistica: in esenzione (opuscoli, pieghevoli, guide, liste di alberghi, elenchi telefonici, ecc.); in ammissione temporanea in franchigia (quadri, disegni, fotografie, libri destinati ad essere esposti negli uffici turistici, materiale per vetrine, films, documentari, bandiere, campioni dell'artigianato, ecc.): il tutto

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con cautele e certificazioni che sostanzialmente riproducono gli accordi precedentemente stipulati nella Convenzione economica per l'Europa, e secondo ulteriori intese interpretative fissate a Parigi in sede O.E.C.E.

\* \* \*

Sulla convenienza degli accordi sommariamente surriferiti non sembra possano sorgere obiezioni. Mentre non ledono nè compromettono in misura alcuna gli interessi nazionali, vengono incontro alle esigenze dei tempi, poichè il transito turistico, per la progredita tecnica, per le migliori condizioni dei trasporti, copre aree sempre più vaste. Ora tutto ciò che agevola gli scambi, che avvicina i popoli, che offre ai singoli possibilità di esperienze dirette è strumento di benessere, serve ad una maggiore comprensione reciproca, contribuisce a migliorare le condizioni del consorzio internazionale. Il fatto stesso che l'iniziativa è stata presa, e con tanto impegno, dall'O.N.U. è indice della coscienza di un effettivo interesse comune all'espansione del turismo. Gli atti in esame rappresentano, in materia, un reale pro-

gresso. L'assimilazione del « dittico » al « tritico » elimina la presa in carico del titolo di importazione temporanea da parte della dogana di entrata e abolisce i visti in occasione di ogni attraversamento delle frontiere. Con l'articolo 4 della seconda Convenzione viene favorito non soltanto il turista, ma anche la vendita dei prodotti dell'artigianato; la facilitazione, caldeggiata dalla nostra delegazione, riuscirà di notevole interesse per il nostro Paese. Infine, il Protocollo addizionale migliora sostanzialmente il progetto di convenzione elaborato precedentemente dalla Commissione economica per l'Europa, in quanto l'invio in franchigia di materiale tecnico o destinato all'esposizione nelle vetrine e presso gli uffici di rappresentanza all'estero degli organismi nazionali di turismo offre la possibilità di maggiore e migliore propaganda, e ne beneficieranno Paesi, come l'Italia, per i quali il turismo rappresenta una fonte notevole di entrata.

Per tutti questi motivi pertanto la 3<sup>a</sup> Commissione si è espressa in senso favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

AMADEO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:

1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati;

2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;

3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.